Numero registro generale 5117/2020
Numero sezionale 1631/2023
Numero di raccolta generale 29538/2023
Data pubblicazione 24/10/2023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE

Danni al terzo trasportato - Lesione da malaccorta movimentazione degli sportelli della vettura - Fatto commesso da altro trasportato - Caso fortuito - Configurabilità

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Raffaele FRASCA - Presidente -

Dott. Chiara GRAZIOSI - Consigliere -

Dott. Marco ROSSETTI - Consigliere -

Dott. Anna MOSCARINI - Consigliere -

Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

R.G.N. 5117/2020

Cron.

Rep.

Ud. 04/05/2023

Adunanza camerale

sul ricorso 5117-2020 proposto da:

IULIANO MARIO, domiciliato "*ex lege*" in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Rosario SANTESE;

- ricorrente -

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore Dott. Davide GOTTI, elettivamente domiciliata in Roma, via della Mendola 198, presso lo studio dell'Avvocato Mario MATTICOLI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonché contro

MOSCATIELLO TERESA;

- intimata -

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

Avverso la sentenza n. 2157/2019 del Tribunale di Salerno, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 04/05/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. Mario Iuliano ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2157/19, del 25 giugno 2019, del Tribunale di Salerno, che – rigettandone il gravame proposto contro la sentenza n. 258/17, del 19 gennaio 2017, del Giudice di pace di Salerno – ha respinto la domanda di risarcimento danni ex artt. 141 cod. assicurazioni e 2054 cod. civ., proposta nei confronti di Teresa Moscatiello e della società Cattolica Assicurazioni S.c.a.r.l. (già Fata Assicurazioni S.p.a.).

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver esperito azione diretta verso l'assicuratore del veicolo per la "RCA" (in origine Fata Assicurazioni), e la conducente dello stesso, Teresa Moscatiello, a bordo del quale egli viaggiava il 15 luglio 2013, in relazione ad un sinistro di cui era stato vittima in Nocera Inferiore, consistito nella chiusura di una mano, nello sportello della vettura, ad opera di altro passeggero della stessa, Antonietta Iuliano.

Costituitasi innanzi al primo giudice la sola Fata Assicurazioni (rimanendo la Moscatiello contumace), istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la domanda veniva rigettata, in difetto di prova del nesso causale tra il danno e la condotta della conducente, con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame esperito dall'attore soccombente.

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

3. Avverso la sentenza del Tribunale salernitano ha proposto ricorso per cassazione lo Iuliano, sulla base – come detto – di due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 cod. civ. e 141 cod. assicurazioni, "in quanto il Tribunale ha escluso la responsabilità del conducente nella verificazione del sinistro evocando il caso fortuito".

Rammenta, preliminarmente, il ricorrente che l'art. 141 cod. assicurazioni accorda al terzo trasportato, danneggiato in un sinistro stradale, azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore per la "RCA" del veicolo del trasportante. Tale strumento di tutela, peraltro, si pone come facoltativo e non obbligatorio, essendo, così, destinato a concorrere con l'azione risarcitoria generale di cui all'art. 2054 cod. civ., la cui articolata disciplina è contraddistinta da un "filo" che collega tutte le diverse ipotesi da essa contemplate, ovvero la pericolosità dei due elementi che contraddistinguono ognuna di esse: la circolazione stradale e il veicolo. Assume, pertanto, il ricorrente che la disciplina di cui all'art. 2054 cod. civ. è un'applicazione di quella dettata dall'art. 2050 cod. civ. per le attività pericolose, tanto che per il superamento della presunzione di responsabilità (che connota la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 2054 cod. civ., al pari di quella di cui all'art. 2050 cod. civ.), si richiede la prova, da parte del presunto responsabile, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Orbene, con specifico riferimento alle operazioni di movimentazione degli sportelli di un veicolo, ancorché ascrivibili a colpa di altro terzo trasportato, la responsabilità di quest'ultimo

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

ex art. 2043 cod. civ. può concorrere – ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. – con quella del conducente/trasportante ex art. 2054 cod. civ., al quale si fa carico un completo controllo del mezzo anche nella fase di arresto o sosta. Pertanto, nel caso che occupa, il fatto colposo del terzo trasportato – da identificarsi nel contegno di Antonietta Iuliano, la quale scendendo dall'auto chiudeva lo sportello, provocando la lesione occorsa all'odierno ricorrente – "non costituisce causa interruttiva del nesso causale tra «circolazione stradale» ed evento lesivo benché concorra ex art. 2055 cod. civ. con la responsabilità presunta del proprietario/conducente".

Orbene, prosegue il ricorrente, l'unico limite alla presunzione di responsabilità, posto dagli artt. 141 cod. assicurazioni e 2054 cod. civ., è quello del caso fortuito, da intendersi come unica causa dell'evento lesivo, dovendo, quindi, identificarsi "in un evento straordinario imprevedibile". Ne deriva, quindi, che il Tribunale di Salerno, non poteva ritenere – se non "con una decisione oltremodo censurabile" – che "l'azione posta in essere" da Antonietta Iuliano "fosse equiparabile alla verificazione del c.d. «caso fortuito», quale unica causa determinante del sinistro", perché tale azione era priva dei "connotati di eccezionalità e imprevedibilità" di cui si diceva.

L'erroneità, dunque, della sentenza impugnata sarebbe consistita nel far coincidere "il concetto di «caso fortuito»" con "la nozione di «fatto del terzo»", mentre il primo "è sempre limitato a fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali di tipo naturalistico".

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Il ricorrente, in questo caso, si duole del fatto che il Tribunale avrebbe "pronunciato ben oltre quanto richiesto, anche dalla

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

parte convenuta, ritenendo sussistente il caso fortuito laddove nessuna delle parti in giudizio aveva eccepito la sussistenza di tale esimente".

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società Cattolica Assicurazioni, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimasta solo intimata la Moscatiello.

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte.

7. La trattazione del presente ricorso – dopo che questa Corte, con due diverse ordinanze interlocutorie emesse dalla Terza sottosezione della Sesta sezione, aveva rimesso la stessa sul ruolo, occorrendo attendere la (duplice) pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta sui requisiti propri della procura speciale in cassazione – è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. In via preliminare deve rilevarsi che i dubbi avanzati in relazione all'ammissibilità del ricorso (alla base del duplice rinvio a nuovo ruolo, disposto dalla Terza sottosezione della Sesta sezione con le due ordinanze interlocutorie di cui si diceva) debbono ritenersi, ormai, definitivamente superati.

Si era, infatti, evidenziato – nelle due ordinanze interlocutorie "*de quibus*" – la presenza, agli atti, di una "procura *ad litem*", apposta su foglio aggiunto al ricorso e priva di qualsiasi riferimento tanto alla sentenza impugnata quanto al potere

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

conferito al legale di ricorrere per cassazione, recando, invece, l'elencazione di una serie di poteri e facoltà del difensore del tutto "eccentrici" rispetto alle modalità di svolgimento del giudizio di legittimità.

Senonché, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 cod. civ. e dall'art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti" (Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2022, n. 36057, Rv. 666374-01).

9. Ciò detto, il ricorso – sebbene ammissibile – va rigettato.

9.1. Il primo motivo non è fondato.

9.1.1. È, infatti, errato l'assunto del ricorrente secondo cui il "caso fortuito", idoneo ad escludere la responsabilità del conducente – e della sua compagnia assicuratrice, evocata in giudizio ex art. 141 cod. assicurazioni – per danni subiti dal terzo

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

trasportato, non potrebbe consistere nel "fatto del terzo" (diverso dalla vittima del sinistro), ovvero in una condotta umana, dovendo consistere in un evento di tipo naturalistico, essendo il caso fortuito "sempre limitato a fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali di tipo naturalistico".

La giurisprudenza di questa Corte, difatti, proprio con riferimento ad azioni esercitate a norma dell'art. 141 cod. assicurazioni, ha dato rilievo, quale causa esonerativa della responsabilità, e "*sub specie*" di "caso fortuito", alla incidenza di fattori non solo naturali, ma anche umani (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2019, n. 4147, Rv. 652744-01, nonché Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2021, n. 17963, Rv. 652744-01 e, da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 30 novembre 2022, n. 35318, Rv. 666369-02).

In ogni caso, alla luce dell'arresto da ultimo citato, deve escludersi che il presente sinistro potesse rientrare tra quelli per i quali è prevista l'azione "diretta" ex art. 141 cod. assicurazioni, essendosi affermato – da parte di questa Corte, appunto nella sua massima sede nomofilattica – che "la tutela rafforzata così riconosciuta" al terzo trasportato "presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile" (Cass. Sez. Un., sent. n. 35318 del 2022, *cit*.).

Nell'ipotesi che occupa, invece, il sinistro ha visto il coinvolgimento di un solo veicolo.

9.2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

9.2.1. Questa Corte ha più volte escluso che "il fortuito" sia oggetto di eccezione in senso stretto (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2016, n. 13005, Rv. 640385-01; cfr. anche, per la definizione del "fortuito", di cui all'art. 141 cod. ass., quale "causa fortuita" che interrompe il nesso causale, cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 4147 del 2019, *cit*.), sicché non può ipotizzarsi alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in ragione del suo avvenuto rilievo "*ex officio*".

10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

11. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando Mario Iuliano a rifondere, alla società Cattolica Assicurazioni S.p.a, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.400,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf

previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 4 maggio 2023.

Il Presidente
Raffaele FRASCA

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52
Firmato Da: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf